

PROT. N. 4289 - E
DEL 29.07.2025

Com	Roma	28/07/2025
	Protocollo	P13401/2025

MC



12

Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al sig. MINISTRO
della GIUSTIZIA
R O M A

Al Capo del Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale dei Magistrati
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

Ill.mi sigg. Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori Generali
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali
LORO SEDI

Il.mi sigg. Procuratori
della Repubblica
presso i Tribunali
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 26/VA/2025

Disciplina attuativa delle disposizioni contenute nella legge 15 aprile 2025 n. 51 concernente: Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria – Circolare sul regime delle incompatibilità, sulla disciplina di permessi, assenze e congedi, sul trasferimento, sulla sospensione dal servizio, sulla valutazione di idoneità professionale e sul procedimento disciplinare.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 23 luglio 2025, ha adottato la seguente delibera:

<<Il Consiglio

1. Premessa.


Come noto, la **legge 15 aprile 2025, n. 51** (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2025, n. 89, e in vigore dal 1° maggio 2025), ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina della magistratura onoraria contenuta nel decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Esse sono contenute nell'**articolo 1** e riguardano, in estrema sintesi e per quanto di diretto interesse consiliare:

- la disciplina generale delle incompatibilità con le funzioni di magistrato onorario (contenuta nell'articolo 5 del decreto legislativo), essendo stata estesa l'incompatibilità con l'esercizio della professione forense per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria – a condizione che tale esercizio fosse abituale (oltre che ovviamente attuale) – anche al pregresso esercizio delle medesime attività *“in maniera abituale e prevalente, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda”* (comma 1, lettera a);
- il cd. *“ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio”* (di cui all'articolo 29 del decreto legislativo), in relazione al quale sono state introdotte le seguenti novità:
 - o la previsione, nel nuovo articolo 29, comma 8, dell'applicazione, *“in quanto compatibile”*, del contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto funzioni centrali per la disciplina dei permessi, delle assenze e dei congedi (comma 1, lettera c);
 - o la previsione, nel nuovo articolo 29, comma 6), della possibilità di optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie *“entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo”* (comma 1, lettera c);
 - o la previsione, nel nuovo articolo 29-bis, secondo cui i magistrati onorari confermati svolgono la loro attività secondo il programma lavorativo definito dai dirigenti degli uffici giudiziari *“in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura”* (comma 1, lettera d);
 - o l'introduzione di un regime di incompatibilità, contenuto nel nuovo articolo 29-ter (comma 1, lettera d);
 - o le conseguenze dell'eventuale svolgimento di attività *“durante il periodo feriale”*, regolamentate nel nuovo articolo 30-ter (comma 1, lettera f);
 - o l'introduzione dell'istituto del trasferimento a domanda ad altra sede, regolato dal nuovo articolo 30-quater (comma 1, lettera f);
 - o l'introduzione di un sistema di valutazione periodica di *“idoneità professionale”*, contenuto nel nuovo articolo 30-quinquies (comma 1, lettera f);
 - o la previsione di un procedimento *“disciplinare”* per i casi *“di grave inadempimento degli impegni assunti o di grave violazione dei doveri o dei divieti”* previsti dalla legge, contenuto nel nuovo articolo 30-sexies (comma 1, lettera f);



Com	Roma	28/07/2025
	Protocollo	P 13401/2025



- l'introduzione della possibilità di sospendere temporaneamente l'incarico “*a domanda e senza diritto ad alcun trattamento economico*”, contenuta nel nuovo articolo 30-*septies*, comma 2 (comma 1, lettera f);
- la previsione, contenuta nel nuovo articolo 30-*septies*, comma 1, dell'applicabilità a tale categoria di magistrati onorari degli “*articoli 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 21, comma 5, 22 e, per i soli magistrati che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, anche l'articolo 5*” (comma 1, lettera f)¹.

È dunque con riferimento alla nuova disciplina applicabile ai magistrati onorari facenti parte del cd. “*ruolo ad esaurimento*” e confermati nell'esercizio delle relative funzioni che il Consiglio è chiamato ad attuare la normativa primaria con interventi regolamentari sui singoli istituti di nuovo conio: istituti che, pur tipici del rapporto di lavoro subordinato, sono stati nella specie introdotti in favore di una categoria la cui disciplina presenta, a livello sistematico, significativi aspetti di peculiarità tali da legittimarne la collocazione quale vero e proprio *tertium genus* rispetto alle categorie “*classiche*” del lavoro autonomo e del lavoro subordinato. Si rimanda, per ogni migliore approfondimento, al parere sul relativo disegno di legge approvato con delibera plenaria del 19 marzo 2025.

In questo contesto il Consiglio, all'indomani dell'entrata in vigore della nuova disciplina, è già intervenuto per fornire ai dirigenti degli uffici:

- le indicazioni necessarie alla definizione, nel rispetto del limite massimo orario previsto dalla legge, del programma di lavoro di cui al nuovo **articolo 29-bis del d.lgs. 116/2017**: si rimanda, al riguardo, alla risoluzione approvata nella seduta plenaria del 21 maggio 2025;
- le indicazioni sul periodo feriale di cui al nuovo **articolo 30-ter del d.lgs. 116/2017** e sul cd. “*periodo cuscinetto*”: si rimanda, al riguardo, alla delibera approvata nella seduta plenaria del 4 giugno 2025.

La presente circolare si occupa dunque di fornire, per quanto necessario, la disciplina di dettaglio applicabile agli altri istituti sopra elencati.

2. Le incompatibilità.

A norma dell'**articolo 29-ter del d.lgs. 116/2017**, “*I magistrati onorari che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6*” – ossia per il regime di esclusività delle funzioni onorarie – “*non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense il coniuge o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.*”

¹ Si tratta, in dettaglio, delle disposizioni del decreto legislativo in tema di “*coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace*” (attribuito dall'art. 8 al presidente del tribunale), di “*funzioni e compiti dei giudici onorari di pace*” (art. 9), di “*funzioni e ... compiti dei vice procuratori onorari*” (artt. 15, 16 e 17), di “*astensione e ricusazione*” (art. 19), di “*doveri del magistrato onorario*” (art. 20), di revoca del magistrato onorario che “*tenga in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli*” (art. 21, comma 5), di obblighi formativi (art. 22) nonché, per i soli magistrati onorari confermati cd. *non esclusivisti*, della disciplina generale sulle incompatibilità (art. 5).

Non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle parti dell'unione civile. Si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12".

Al riguardo, premesso che per i magistrati onorari cd. *non esclusivisti* continua a trovare applicazione la previsione generale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 116/2017 (così come modificata nei termini di cui si è detto in apertura), per quelli cd. *esclusivisti* appare opportuno evidenziare:

- che la previsione contenuta nella prima parte della norma in esame – relativa ai rapporti tra il magistrato onorario e gli esercenti la professione forense – riproduce in sostanza quella dell'articolo 18, comma 1, O.G.²;
- che la previsione contenuta nella seconda parte della norma – relativa ai rapporti tra magistrati onorari tra di loro – riproduce quella dell'articolo 19, comma 1, O.G.³;
- che, in forza dell'espreso richiamo alle disposizioni di cui all'**articolo 18 O.G.**, devono ritenersi applicabili anche in questa sede le seguenti previsioni:
 - o **comma 2**, a norma del quale *“La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti concorrenti criteri, valutati unitariamente:*
 - a) *rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto, altresì, conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell'attività da parte dei medesimi soggetti;*
 - b) *dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare;*
 - c) *materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;*
 - d) *funzione specialistica dell'ufficio giudiziario”;*
 - o **comma 3**, a norma del quale *“Ricorre sempre una situazione di incompatibilità con riguardo ai Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione o alle Procure della Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con un'unica sezione, salvo che il magistrato operi esclusivamente in sezione*

² A norma del quale *“I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato”.*

³ A norma del quale *“I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario”.*




F.P.A.

<i>Com</i>	Roma	28/07/2025
	Protocollo	P13401/2025



MC

- distaccata ed il parente o l'affine non svolga presso tale sezione alcuna attività o viceversa”;*
- **comma 5**, a norma del quale *“Il rapporto di parentela o affinità con un praticante avvocato ammesso all’esercizio della professione forense, è valutato ai fini dell’articolo 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri di cui al secondo comma”;*
 - che, in forza dell’espresso richiamo alle disposizioni di cui all’**articolo 19 O.G.**, devono ritenersi applicabili anche in questa sede le seguenti previsioni:
 - **comma 2**, a norma del quale *“La ricorrenza dell’incompatibilità può essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell’organizzazione dell’ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede. L’esito del procedimento di accertamento dell’esclusione, in concreto, della ricorrenza dell’incompatibilità di cui al comma precedente è comunicato al consiglio dell’ordine degli avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati”;*
 - **comma 3**, a norma del quale *“I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un’unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un’unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l’altro in sede centrale”;*
 - **comma 6**, a norma del quale *“I magistrati non possono appartenere ad uno stesso ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, svolgono attività di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La ricorrenza in concreto dell’incompatibilità è verificata sulla base dei criteri di cui all’articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili”;*
 - che, all’interno delle ipotesi di incompatibilità previste dall’articolo 29-ter del d.lgs. 116/2017 e dagli articoli 18 e 19 O.G. (per le quali, come detto, è comunque necessario effettuare un accertamento *“in concreto”*), solo per quelle previste dal comma 3 degli articoli 18 e 19 O.G. (conseguenti all’esercizio della professione forense o alla compresenza dei magistrati in un ufficio giudicante organizzato in un’unica sezione ovvero in tale tipologia di ufficio e nella rispettiva Procura della Repubblica) l’incompatibilità in concreto è integrata *ex lege* al ricorrere della fattispecie astratta e, dunque, prescinde da qualsivoglia verifica circa l’effettiva interferenza nell’esercizio delle funzioni assegnate ai magistrati onorari: per il legislatore, infatti, anche l’esercizio della professione forense o la destinazione dei magistrati a settori del tutto distinti e privi di reciproca interferenza all’interno dello stesso ufficio giudicante (ad esempio: civile e penale), ovvero a uffici diversi (tribunale e procura) della stessa sede privi di reciproca interferenza (ad esempio: settore lavoro e procura), non costituiscono circostanze idonee a far venir meno la specifica ipotesi di incompatibilità prevista dalla legge;



- che invece, in relazione a tutte le altre ipotesi di potenziale interferenza con gli esercenti la professione forense, il Consiglio dovrà accertare *“la ricorrenza in concreto dell’incompatibilità di sede”* sulla base dei citati criteri di cui all’articolo 18, comma 2, O.G.: giova al riguardo ricordare che, a norma del successivo comma 5, *“il rapporto di parentela o affinità con un praticante avvocato ammesso all’esercizio della professione forense, è valutato ai fini dell’articolo 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni”*, potendo esso rilevare solo ove ne derivi l’impossibilità per il magistrato onorario di *“svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità”*;
- che, allo stesso modo, in relazione a tutte le altre ipotesi di potenziale interferenza tra magistrati onorari, il Consiglio dovrà verificare che, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, la compresenza dei predetti *“non comporti modifiche nell’organizzazione dell’ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede”* (articolo 19, comma 2, O.G.), e che, più a monte, non rechi pregiudizio alla credibilità della funzione: ferma restando, infatti, la finalità di salvaguardare il principio di imparzialità dell’azione giudiziaria, la norma in esame persegue l’ulteriore scopo di evitare che la necessità di eliminare la concreta situazione di incompatibilità dovuta a situazioni relazionali personali incida negativamente sul corretto funzionamento dell’ufficio stesso o sui rapporti con un diverso ufficio della medesima sede.

Tanto chiarito in termini generali, l’introduzione del nuovo regime impone senz’altro ai dirigenti degli uffici di verificare, in concreto, l’esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità non previste dalla precedente disciplina generale⁴. A tal fine, ben potrà essere richiesto ai magistrati onorari confermati cd. *esclusivisti* di segnalare ogni situazione potenzialmente rilevante.


Per ogni questione di dettaglio, anche procedurale, troveranno comunque applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 sul regime delle incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 O.G. e situazioni analoghe e rilevanti ai sensi dell’articolo 2 L.G. (da ultimo modificata con delibera plenaria del 3 aprile 2024).

A ciò preme unicamente aggiungere che la mancata rimozione, da parte del magistrato onorario, della causa di incompatibilità ritualmente accertata all’esito del relativo procedimento non potrà che comportare, in caso di mancata richiesta di trasferimento ad altra sede ai sensi dell’articolo 30-*quater* del d.lgs. 116/2017 o di impossibilità di accogliere la relativa domanda (di cui meglio si dirà *infra*), l’attivazione della procedura di cui all’articolo 30-*sexies* del medesimo decreto legislativo.

⁴ A tal riguardo basti ricordare che, a norma dell’art. 30-*sexies*, comma 1, ultima parte, del d.lgs. 116/2017, la vigilanza dei dirigenti degli uffici ha ad oggetto anche *“l’osservanza... del regime di incompatibilità previsto dall’articolo 29-ter del presente decreto”*.



Com	Roma	28/07/2025
	Protocollo	P 13401/2025



3. La disciplina di permessi, assenze e congedi.

A norma dell'articolo 29, comma 8, del d.lgs. 116/2017, "ai magistrati confermati si applica, in quanto compatibile, il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto funzioni centrali, per la disciplina dei permessi, delle assenze e dei congedi".

Premessa dunque la necessità di far riferimento a tale fonte collettiva – nella versione da ultimo integrata con il CCNL sottoscritto in data 27 gennaio 2025 e relativo al triennio 2022-2024 – per gli elementi di dettaglio dei singoli istituti coinvolti, la previsione normativa in forza della quale la relativa disciplina si applica ai magistrati confermati "in quanto compatibile" impone di precisare:

- che, a differenza di quanto previsto nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato (in cui sono indicate, per ogni settimana, sia le giornate lavorative sia il complessivo orario di lavoro), con riferimento ai magistrati onorari confermati è unicamente previsto un limite orario settimanale all'interno del quale deve essere resa la prestazione lavorativa (essendo demandata al programma lavorativo predisposto dal dirigente dell'ufficio l'indicazione, ad esempio, del numero di udienze da tenere o di altre attività da svolgere nell'arco della settimana);
- che tuttavia, potendo l'attività giudiziaria essere svolta in tutti i giorni lavorativi della settimana (ossia anche nella giornata del sabato), ai magistrati onorari confermati deve ritenersi applicabile la disciplina delle ferie prevista dall'articolo 21, comma 3, del citato CCNL per i lavoratori che prestano servizio per 6 giorni alla settimana⁵;
- che di conseguenza, in analogia con quanto previsto per i lavoratori a tempo pieno, ai magistrati onorari cd. *esclusivisti* – la cui complessiva attività lavorativa deve essere contenuta all'interno del limite massimo delle 36 ore a settimana – spettano annualmente, a prescindere dal numero di giornate settimanalmente lavorate, 32 giorni a titolo di congedo ordinario e 4 giorni a titolo di recupero delle cd. *festività soppresse*;
- che invece, in analogia con quanto previsto per i lavoratori a tempo parziale cd. *verticale* (che lavorano solo per alcuni giorni della settimana), per i magistrati onorari confermati cd. *non esclusivisti* – la cui complessiva attività lavorativa deve essere contenuta all'interno del limite massimo delle 16 ore a settimana – il numero di giorni di ferie annualmente spettanti deve essere riparametrato al numero di giornate necessarie a portare a termine quanto previsto nel programma settimanale di lavoro; non essendo tuttavia possibile prevedere "a monte" una rigida distribuzione giornaliera delle 16 ore di lavoro settimanalmente previste (siccome in termini generali incompatibile con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e disfunzionale rispetto alle superiori esigenze di buon andamento dell'azione giudiziaria), al solo fine della quantificazione delle ferie annualmente spettanti ai magistrati onorari cd.

⁵ A norma del quale "in caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall' art. 1, comma 1, lettera "a", della legge 23 dicembre 1977, n. 937".



 MC

- non esclusivisti* ben potrà farsi presuntivamente riferimento a una articolazione oraria che comporti l'esaurimento dei compiti previsti nel programma lavorativo nell'arco di 3 giorni alla settimana, con conseguente spettanza di 16 giorni di ferie all'anno⁶, oltre, ovviamente, a 4 giorni a titolo di recupero delle cd. *festività soppresse*;
- che, pertanto, a fronte dell'assenza per l'intera settimana lavorativa, ai magistrati onorari cd. *esclusivisti* dovrà essere imputata la fruizione di 6 giorni di ferie e a quelli cd. *non esclusivisti* la fruizione di 3 giorni di ferie;
 - che, alla luce dell'espressa previsione di cui all'articolo 30-ter del d.lgs. 116/2017⁷, le ferie spettanti ad entrambe le categorie di magistrati onorari confermati verranno in primo luogo imputate, in via automatica, ai giorni di mancato servizio durante il periodo feriale (salva la possibilità di usufruire successivamente dei giorni da recuperare in conseguenza dello svolgimento di attività lavorativa in tale periodo, nei termini e con le modalità già chiarite con la già citata delibera plenaria del 4 giugno 2025);
 - che, pur in difetto di espressa previsione di legge, il richiamo recettizio al CCNL del Comparto funzioni centrali "*in quanto compatibile*" impone di ritenere applicabili ai magistrati onorari confermati anche i permessi e i congedi per maternità e paternità disciplinati dal d.lgs. 151/2001, in considerazione sia dei numerosi richiami a tale tipologia di assenze contenuti, tra l'altro, nell'articolo 23 del CCNL, sia delle espresse previsioni contenute nell'articolo 31-bis, comma 3⁸, e nell'articolo 31-ter, comma 5⁹, del d.lgs. 116/2017;
 - che lo stesso debba dirsi con riferimento ai permessi di cui all'articolo 33 della legge 104/1992, in considerazione sia del riferimento a tale tipologia di permessi contenuto nell'articolo 22 del CCNL sia dell'espresso richiamo alla relativa disciplina dei trasferimenti contenuto nell'articolo 30-quater, comma 6, del d.lgs. 116/2017 (su cui *infra*);

⁶ Ottenuto dividendo per 6 giorni lavorativi i 32 giorni di ferie spettanti ai magistrati onorari confermati cd. *esclusivisti* e moltiplicando il risultato per 3 giorni lavorativi.

⁷ A norma del quale "*I magistrati onorari confermati non prestano attività durante il periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; qualora il magistrato onorario sia stato impiegato durante il periodo feriale, è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un numero di giorni corrispondente, con l'aggiunta di un numero di giorni pari ai giorni festivi inclusi nel periodo feriale e alle giornate di riposo di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937. (...)*".

⁸ A norma del quale "*I magistrati onorari confermati ..., che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ... e sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonché alle seguenti forme di previdenza e assistenza sociale: a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria; c) assicurazione contro le malattie; d) assicurazione di maternità*".

⁹ A norma del quale i magistrati onorari confermati, che esercitano le funzioni in via non esclusiva e che, di conseguenza, "*svolgono attività lavorative aggiuntive, ... mantengono altresì il corrispondente regime contributivo in relazione ai compensi o alle retribuzioni percepiti per quelle attività. In caso di concorrenza delle tutele relative alla maternità o paternità, al congedo parentale, alla degenza ospedaliera e alla malattia, le prestazioni sono richieste all'INPS*".



- che, ovviamente, non trovano applicazione ai magistrati onorari confermati tutte le previsioni del CCNL relative a istituti estranei alla particolare natura del rapporto che lega gli stessi all'amministrazione della giustizia: si pensi, ad esempio, alla disciplina del comporta per malattia (rilevante ai fini del licenziamento);
- che inoltre, facendo l'articolo 30-septies del d.lgs. 116/2017 esclusivamente riferimento a quanto previsto dall'articolo 21, comma 5, del medesimo decreto legislativo, ai magistrati onorari confermati non si applica né disposto di cui all'articolo 21, comma 2, sulla sospensione del rapporto per impedimento del magistrato onorario¹⁰ né il disposto di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, in tema di assenze per malattia, infortunio e gravidanza¹¹, applicandosi nelle relative ipotesi, direttamente e in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato CCNL, tra le quali quelle di cui all'articolo 23 (*Congedi dei genitori*), all'articolo 24 (*Assenze per malattia*) e all'articolo 25 (*Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita*).

4. Il trasferimento.

L'istituto del trasferimento è disciplinato dall'**articolo 30-quater del d.lgs. 116/2017**.

I **primi due commi** riguardano il trasferimento, a domanda, "*ad una sede diversa da quella cui risultano assegnati alla data di entrata in vigore della presente disposizione*", che può essere chiesto sia dai magistrati onorari che svolgono le funzioni di giudici di pace sia da quelli che svolgono le funzioni di giudici di tribunale o di viceprocuratori onorari. In entrambi i casi la legge prevede che "*la nuova assegnazione è disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25*", adottata dopo aver sentito i dirigenti degli uffici nel cui circondario (per i giudici di pace) o nelle cui circoscrizioni (per gli altri) sono situati l'ufficio di provenienza e quello richiesto. A tutela della funzionalità degli uffici è altresì previsto che "*la domanda può essere riproposta solo decorsi due anni dal precedente decreto di nuova assegnazione*". Infine, solo per i giudici di pace è prevista la duplice condizione che nell'ufficio richiesto vi sia un posto vacante e che nell'ufficio di provenienza non vi sia "*una copertura dell'organico dei magistrati onorari superiore al 60 per cento*".

A tale ultimo riguardo non può non ricordarsi come, allo stato attuale, non siano state ancora rideterminate le piante organiche della magistratura onoraria. Come è infatti noto:

¹⁰ A norma del quale "*Per impedimenti di durata non superiore a sei mesi, l'esecuzione dell'incarico rimane sospesa senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23*".

¹¹ A norma del quale "*1. La malattia e l'infortunio dei magistrati onorari non comportano la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23, per un periodo non superiore a quello previsto dall'articolo 21, comma 2. 2. La gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto*".

- l'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, rubricato "*Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Pianta organica dell'ufficio del giudice di pace*", modificando la legislazione precedente in tema di dotazione organica e pianta organica dei magistrati onorari, prevede che la **dotazione organica** dei giudici onorari di pace e dei viceprocuratori onorari è fissata con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura. Con separato decreto il Ministro della giustizia determina la **pianta organica** degli uffici del giudice di pace e degli uffici di collaborazione del procuratore della Repubblica, individuando, per ciascun ufficio del giudice di pace, il numero dei giudici onorari di pace che esercitano la legislazione civile e penale presso il medesimo ufficio, nonché il numero dei giudici onorari di pace addetti all'ufficio per il processo del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace;
- con decreto ministeriale del 22 febbraio 2018, in applicazione dei criteri fissati dal citato articolo 3, veniva determinata in 8.000 unità la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei viceprocuratori onorari (6.000 giudici onorari di pace e 2.000 viceprocuratori onorari) e, in data 27 aprile 2018, il Ministro della giustizia trasmetteva al Consiglio superiore lo schema di decreto, corredato dalla relazione tecnica, concernente la "*Determinazione delle piante organiche degli Uffici del Giudice di pace e degli Uffici di collaborazione del Procuratore della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 del Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116*", al fine di esprimere il prescritto parere;
- con delibera in data 19 luglio 2019, il Consiglio superiore esprimeva parere favorevole sul citato schema del decreto "*piante organiche*", evidenziando al Ministero la necessità di tener conto dei rilievi esposti nella motivazione della delibera e di valutare i pareri espressi dai singoli consigli giudiziari;
- successivamente, l'articolo 1, comma 630, della legge 31 dicembre 2021, n. 234 fissava la **dotazione organica** dei magistrati onorari (giudici onorari di pace e viceprocuratori onorari) in complessive 6.000 unità, senza però distinguere tra quella dei giudici onorari di pace e quella dei viceprocuratori onorari;
- di conseguenza il Consiglio superiore, in attesa della rideterminazione sia della dotazione organica sia della pianta organica degli uffici del giudice di pace e degli uffici di collaborazione del procuratore della Repubblica (rideterminazione di spettanza del Ministero e non ancora avvenuta), ha provveduto, con delibere del 6, 15 e 21 dicembre 2022 adottate ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 116/2017 e nei limiti della dotazione organica nazionale fissata in 6.000 unità, a pubblicare la copertura di 1.042 posti di magistrato onorario (657 giudicanti e 385 requirenti);
- ai sensi, infine, dell'articolo 7, commi 9 e 10, del d.lgs. 116/2017, sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio e per i due anni di validità della stessa (decorrenti dalla data di adozione, da parte del Consiglio superiore, della delibera con cui vengono individuati i posti vacanti di magistrato onorario da pubblicare), si è proceduto alla nomina dei magistrati onorari nei limiti dei posti pubblicati e di quelli che si renderanno vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto con cui il Ministro della giustizia conferisce l'incarico al magistrato onorario di cui al bando di

selezione cui si riferisce il posto pubblicato e la scadenza del termine di validità della graduatoria, con scorrimento della relativa graduatoria (in ipotesi, dunque, di rinuncia, revoca o decadenza, ad esempio, del magistrato originariamente nominato e purché vi siano altri aspiranti collocati utilmente in graduatoria).

Orbene, alla luce di quanto da ultimo sinteticamente evidenziato, non v'è dubbio che anche ai fini del trasferimento dei magistrati onorari che svolgono le funzioni di giudici di pace sia necessario conoscere con esattezza quale siano le piante organiche dei relativi uffici, non potendosi altrimenti verificare la sussistenza delle condizioni fattuali espressamente previste dalla legge (ossia che nell'ufficio richiesto vi sia un posto vacante e che nell'ufficio di provenienza non vi sia *“una scopertura dell'organico dei magistrati onorari superiore al 60 per cento”*).

Il **comma 3** consente di derogare *“ai presupposti di cui ai commi 1 e 2”* quando la domanda di nuova assegnazione sia finalizzata a rimuovere una *“delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 29-ter”*. Al riguardo giova solo precisare che la deroga ai presupposti di cui ai commi 1 e 2 non può tuttavia estendersi anche al requisito della domanda da parte del magistrato onorario, ostandovi la chiara lettera della legge (che fa appunto riferimento alla *“domanda”* del magistrato onorario) e la vigenza del principio generale di inamovibilità del magistrato (anche onorario).

In maniera speculare, la norma in esame impedisce di accogliere la domanda di trasferimento *“quando, rispetto all'ufficio richiesto, sussistono, per i magistrati che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, le incompatibilità di cui all'articolo 29-ter e, per i magistrati che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, le incompatibilità di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4”*: si tratta di una previsione chiaramente finalizzata alla tutela del preminente interesse generale all'esercizio indipendente e imparziale della giurisdizione.

Il **comma 4** consente ai giudici onorari di tribunale di chiedere il trasferimento *“presso un ufficio del giudice di pace che presenti scopertura di organico”*, seguendo l'analogha procedura già descritta per le ordinarie richieste di trasferimento ad altra sede. Valgono, anche a tale riguardo, le considerazioni già svolte in ordine alla persistente impossibilità di individuare con esattezza le effettive scoperture di organico degli uffici.

Il **comma 5** assegna al Consiglio superiore della magistratura il compito di individuare con cadenza annuale *“i posti disponibili per i quali possono essere presentate le domande di trasferimento di cui ai commi da 1 a 4”*.

La norma in esame si chiude, infine, con la previsione del **comma 6** secondo cui *“Ai magistrati onorari confermati si applica l'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”*.

Orbene, avendo il legislatore individuato con sufficiente precisione le condizioni per la presentazione della domanda di trasferimento e i soggetti a vario titolo coinvolti, appare sufficiente in questa sede precisare:

- a) che l'individuazione annuale, da parte del Consiglio superiore, dei posti per i quali possono essere presentate le domande di trasferimento non determina l'avvio di una procedura selettiva; nel caso in cui il numero di domande accoglibili (in presenza di conformi proposte della sezione autonoma per i magistrati onorari dei competenti consigli giudiziari) sia superiore al numero di posti pubblicati, il Consiglio superiore delibererà favorevolmente nel rispetto dell'ordine determinato dalla maggiore anzianità di servizio nella sede di attuale assegnazione (o, in caso di parità, dalla minore età anagrafica dell'aspirante) e fino a concorrenza dei posti disponibili;
- b) che la proposta di trasferimento da parte della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario non è condizionata al parere favorevole dei dirigenti degli uffici interessati, avendo il legislatore previsto unicamente che gli stessi vengano "sentiti";
- c) che, in presenza di una domanda di trasferimento finalizzata a rimuovere una "delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 29-ter" (che, giova ricordarlo, può essere autorizzato anche in deroga ai requisiti di cui ai commi 1 e 2), il Consiglio superiore dovrà verificare "incidentalmente" la sussistenza o meno di tale incompatibilità, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni della citata circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 (da ultimo modificata con delibera plenaria del 3 aprile 2024);
- d) che, a differenza dei trasferimenti a domanda di cui ai commi da 1 a 4 della norma in esame (per i quali, come detto, il successivo comma 5 attribuisce al Consiglio superiore il compito di individuare i posti disponibili), la possibilità di presentare domanda di trasferimento ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge 104/1992 (prevista dal comma 6 della norma in esame) non è subordinata alla previa pubblicazione dei posti disponibili da parte del Consiglio;
- e) che alla domanda di trasferimento ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge 104/1992 dovrà essere allegata tutta la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge;
- f) che, in presenza di più domande di trasferimento per uno stesso posto, l'ordine di preferenza di cui alla lettera a) che precede sarà derogato per soddisfare in via prioritaria le domande di trasferimento ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge 104/1992 o le domande finalizzate a rimuovere situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 29-ter del d.lgs. 116/2017.

A ciò preme unicamente aggiungere che, ovviamente, l'effettiva "disponibilità" del posto pubblicato dal Consiglio superiore per i trasferimenti non fa nascere di per sé, in capo al magistrato onorario, un diritto soggettivo perfetto al trasferimento, essendo rimessa al Consiglio superiore la valutazione "favorevole" della domanda (oggetto, appunto, della "deliberazione" consiliare) a fronte delle esigenze di entrambi gli uffici coinvolti (quello di attuale assegnazione e quello richiesto).



Com	Roma	28/07/2025
	Protocollo	P 13401/2025

MC

5. La sospensione dal servizio.

A norma dell'articolo 30-septies, comma 2, d.lgs. 116/2017, *“l'incarico dei magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29 può essere temporaneamente sospeso, a domanda e senza diritto ad alcun trattamento economico, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, per consentire lo svolgimento di attività incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie”*.

A differenza del trasferimento a domanda *“ad una sede diversa da quella di assegnazione”* – che, a norma dell'articolo 30-quater del d.lgs. 116/2017, è disposto *“con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario”* e dopo aver sentito i dirigenti degli uffici coinvolti – il decreto del Ministro della giustizia di accoglimento della domanda di sospensione temporanea dell'incarico è adottato *“previa deliberazione favorevole della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario”*. Il che si spiega agevolmente in considerazione del fatto che, a differenza dell'ipotesi del trasferimento ad altra sede (in cui – come detto – è necessaria una valutazione anche delle esigenze della diversa sede presso la quale è chiesto il trasferimento, che non può che essere riservata al Consiglio superiore), a fronte di una domanda di sospensione temporanea dell'incarico la sezione autonoma è in possesso di tutti gli elementi di conoscenza necessari a una compiuta valutazione della stessa.

Dalla diversa formulazione della legge derivano dunque due conseguenze:

- la prima è che, mentre a fronte della domanda di trasferimento il Consiglio può comunque valutare la condivisibilità o meno della proposta della sezione autonoma (anche alla luce di quanto sul punto dedotto dai dirigenti degli uffici interessati), in presenza di una domanda di sospensione dell'incarico la *“valutazione favorevole”* è rimessa esclusivamente alla sezione autonoma (limitandosi dunque il Consiglio a trasmettere al Ministro l'istanza e il parere favorevole);
- la seconda è che, per consentire alla sezione autonoma di esprimersi a ragion veduta, non può non esserle consentito di sentire il dirigente dell'ufficio in cui il magistrato onorario istante presta servizio al fine di acquisirne il parere (pur non vincolante).

A ciò preme unicamente aggiungere che, in entrambe le ipotesi qui a confronto, è innegabile la necessità di contemperare le legittime aspirazioni del magistrato onorario con la salvaguardia del buon andamento degli uffici giudiziari: ove così non fosse, infatti, la *“deliberazione favorevole”* dell'organo preposto finirebbe per essere indebitamente svilita a mera presa d'atto dell'altrui insindacabile volontà. Pertanto, anche a fronte della domanda di sospensione, sarà possibile l'adozione di un parere non favorevole da parte della sezione autonoma.

6. La valutazione di idoneità professionale.



 RIC

A norma dell'articolo 30-*quinquies*, comma 1, del d.lgs. 116/2017, "I magistrati onorari confermati sono sottoposti con cadenza quadriennale a valutazione diretta a confermare la permanenza dell'idoneità professionale".

Il legislatore, dunque, nel prevedere la sottoposizione anche dei magistrati onorari confermati a una periodica valutazione di professionalità, disciplina dettagliatamente il relativo procedimento nei termini che seguono:


- il **comma 2** prevede la trasmissione alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario della seguente documentazione:
 - a) un rapporto del capo dell'ufficio sull'attività svolta dal magistrato, nel quale sono indicati i fatti rilevanti per le valutazioni di cui ai commi 3 e 4;
 - b) copia degli atti e dei provvedimenti esaminati, estratti a campione in conformità ai criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura;
 - c) l'autorelazione del magistrato onorario;
 - d) le statistiche comparate sull'attività svolta, distinte per tipologie di procedimenti e di provvedimenti, e ogni altro documento ritenuto utile;
 - e) l'attestazione rilasciata dalla struttura della rete della formazione decentrata di cui all'articolo 22, comma 3;
 - f) le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
- il **comma 3** dispone che, "almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisiti i documenti di cui al comma 2, esprime, se necessario previa audizione dell'interessato, un giudizio di idoneità o non idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie e lo trasmette al Consiglio superiore della magistratura, con onere di motivare il solo giudizio di non idoneità. (...)";
- il **comma 4** dispone che "il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 3, quando conferma il giudizio di non idoneità del magistrato onorario confermato dispone, per un biennio, l'assegnazione all'ufficio del processo o all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, con esclusione dell'esercizio di funzioni giurisdizionali. Al termine del biennio il magistrato onorario confermato è sottoposto a nuova valutazione di idoneità professionale, che tiene conto del lavoro svolto nell'ufficio del processo o nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, e, in caso di seconda valutazione di non idoneità, è dispensato dal servizio con decreto del Ministro della giustizia".

A fronte di tale dettagliata indicazione del contenuto delle necessarie acquisizioni documentali, della tempistica per l'adozione del parere da parte della sezione autonoma del consiglio giudiziario e dell'esito del procedimento dinanzi al Consiglio superiore, pare in questa sede opportuno:

- determinare i criteri per l'estrazione a campione degli atti e dei provvedimenti da valutare;
- prevedere specifici *format* per la redazione dell'autorelazione del magistrato onorario, del rapporto informativo del dirigente dell'ufficio e del parere della sezione



Com	Roma	28/07/2025
	Protocollo	P 13401/2025



autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, con la specificazione degli elementi rilevanti ai fini della valutazione;

- indicare termini procedurali intermedi che consentano il rispetto del termine normativamente indicato dall'articolo 30-*quinquies*, comma 3, d.lgs. 116/2017.
- indicare le modalità per l'acquisizione delle segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 1, lettera *d*), del d.lgs. 160/2006.

In ordine alla determinazione dei criteri per l'estrazione a campione degli atti e dei provvedimenti da valutare, deve premettersi che il *dies a quo* del primo quadriennio oggetto della presente procedura deve essere individuato nel giorno successivo a quello in cui è stata disposta, con decreto del Ministero della giustizia, la conferma nell'incarico di magistrato onorario ai sensi dell'articolo 29 d.lgs. 116/2017. Ogni quadriennio successivo al primo, parimenti, decorrerà dal giorno successivo a quello in cui risulterà maturato il quadriennio oggetto della precedente valutazione di idoneità, a prescindere, dunque, dalla data della delibera con cui è stata riconosciuta la permanenza della idoneità alle funzioni.

Ciascun anno oggetto di valutazione è suddiviso in due semestri. I consigli giudiziari provvedono a regolamentare preventivamente e oggettivamente il prelievo a campione degli atti e dei provvedimenti, in modo tale da garantire che gli stessi siano, il più possibile, rappresentativi dell'attività svolta dal magistrato onorario nel corso del singolo anno, anche tenuto conto delle funzioni dallo stesso in concreto svolte. Il prelievo a campione deve riguardare un numero complessivo di 20 atti e provvedimenti.

Al fine di garantire il rispetto del termine di cui all'articolo 30-*quinquies*, comma 3, d.lgs. 116/2017, è onere del magistrato onorario depositare, quattro mesi prima della maturazione del quadriennio in valutazione, presso la segreteria del Presidente del Tribunale o del Procuratore della Repubblica, in ragione delle funzioni giudiziarie in concreto svolte, una autorelazione contenente la rappresentazione di elementi utili alla propria valutazione e corredata dalle statistiche comparate e dalla copia degli atti e dei provvedimenti estratti a campione (con attestazione di cancelleria che questi ultimi sono stati estratti in conformità a quanto stabilito dal consiglio giudiziario).

In relazione ai *format*, appare opportuno evidenziare come la procedura in rilievo sia diretta a confermare la permanenza della idoneità professionale del magistrato onorario, da intendersi – stando alla stessa lettera della legge – come idoneità a svolgere la funzione giudiziaria.

Ne discende, da un lato, che relativa procedura si pone – a ben vedere – in un'ottica di continuità con le procedure di conferma già previste dall'ordinamento; dall'altro, che occorre individuare specifiche voci di valutazione che consentano di apprezzare la permanenza o meno della idoneità all'esercizio della funzione giudiziaria onoraria.

In tale ottica, tenuto conto del ruolo centrale che il legislatore ha inteso accordare all'estrazione a campione di atti e provvedimenti e del rilievo che, anche ai fini della valutazione in esame, deve essere riconosciuto al *programma di lavoro* di cui al nuovo

articolo 29-bis del d.lgs. 116/2017 (nel quale, come già chiarito con la risoluzione approvata nella seduta plenaria del 21 maggio 2025, il dirigente dell'ufficio deve in sostanza indicare i *"minimi esigibili"* della prestazione lavorativa a cui ancorare il rispetto dell'orario massimo di lavoro settimanale previsto dalla legge), i *format* per la redazione del rapporto da parte del dirigente dell'ufficio e del parere da parte del consiglio giudiziario esprimono un giudizio *"positivo"* o *"negativo"* in relazione alle seguenti voci: *"capacità di analisi e comprensione delle questioni giuridiche affrontate nei provvedimenti"*; *"capacità di corretta applicazione delle norme sostanziali e procedurali di riferimento"*; *"preparazione giuridica e grado di chiarezza espositiva"*; *"rispetto del programma lavorativo"*.

I predetti *format* recano, poi, una voce afferente ai requisiti dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'equilibrio, in relazione alla quale il giudizio dovrà essere espresso in termini di *"nulla da rilevare"* (ove non risultino criticità) oppure *"negativi"* (ove risultino criticità, da indicare specificamente, incidenti negativamente sui predetti requisiti).

È infine prevista una voce rubricata *"giudizio finale"*, in relazione alla quale deve essere formulata una valutazione conclusiva e unitaria in termini di idoneità o non idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie. Solo nell'ipotesi in cui il giudizio finale sia formulato in termini di non idoneità sarà redatta specifica motivazione.

Il *format* per l'autorelazione del magistrato onorario in valutazione reca le medesime voci oggetto di valutazione nel rapporto del dirigente dell'ufficio e nel parere del consiglio giudiziario.

Al rapporto del dirigente dell'ufficio sono allegare, oltre all'autorelazione del magistrato onorario e della prescritta documentazione, le eventuali segnalazioni trasmesse dal consiglio dell'ordine degli avvocati ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera d), del d.lgs. 160/2006, ove riguardanti fatti ricompresi nel quadriennio in valutazione ovvero fatti precedenti conosciuti dal Consiglio all'interno del medesimo periodo.

Il rapporto del dirigente dell'ufficio, unitamente ai relativi allegati, è trasmesso al consiglio giudiziario tre mesi prima della maturazione del quadriennio oggetto di valutazione.

Ricevuto il rapporto del dirigente dell'ufficio, il consiglio giudiziario, acquisita l'attestazione rilasciata dalla struttura della rete della formazione decentrata di cui all'articolo 22, comma 3, provvede a norma dell'articolo 30-*quinquies*, comma 3, d.lgs. 116/2017.

7. Il procedimento disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma 1, d.lgs. 116/2017, i dirigenti degli uffici rispettivamente competente *"vigilano sul rispetto degli impegni assunti dal magistrato in conformità alle disposizioni degli articoli 20 e 29-bis, commi 1 e 2, del presente decreto"*, vale a dire sia sulla *"osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili e in particolare esercita le funzioni e i compiti attribuitigli con imparzialità,*



Csm	Roma	28/07/2025
	Protocollo	P 13401/2025

MC

correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni" (articolo 20) sia sul rispetto del programma lavorativo definito dai dirigenti degli uffici (articolo 29-bis).

Inoltre, *"per i magistrati onorari che hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni, la vigilanza ha ad oggetto anche l'osservanza del divieto previsto dall'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12" – relativo, come noto, al divieto di "assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza", come pure di "esercitare industrie o commerci" o "qualsiasi libera professione" – nonché "del regime di incompatibilità previsto dall'articolo 29-ter del presente decreto"* (di cui si è già detto).

Allo stesso modo, *"per i magistrati onorari che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni, la vigilanza ha ad oggetto anche l'osservanza del regime di incompatibilità previsto dall'articolo 5 del presente decreto"*, in termini generali, per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario.

A tale potere di vigilanza è ovviamente collegato (**comma 2**) un potere di intervento *"in caso di grave inadempimento degli impegni assunti o di grave violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1"*: è infatti previsto che, in tali ipotesi, i dirigenti degli uffici rispettivamente competenti investano del caso la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, *"formulando proposta di decadenza"*. Da tale disposizione si evince con chiarezza che il dirigente dell'ufficio, ricevuta notizia di un possibile inadempimento o di una possibile violazione ascrivibile al magistrato onorario, è tenuto a effettuare una preventiva valutazione del caso e a interessare la sezione autonoma solo laddove ritenga di formulare una proposta di decadenza. Ove invece ritenga che non vi siano i presupposti per formulare tale proposta, ben potrà archiviare la segnalazione.

Ricevuta la proposta di decadenza, la sezione autonoma, *"sentito l'interessato, quando ritiene la proposta non fondata dispone, con provvedimento motivato, che essa non abbia seguito"*: in tal caso, dunque, la pratica viene archiviata direttamente in quella sede.

Ove invece la sezione autonoma ritenga *"la proposta fondata, la trasmette, con il proprio parere motivato, al Consiglio superiore della magistratura"*: in tal caso il Consiglio dispone in conformità deliberando, con provvedimento motivato, la decadenza del magistrato onorario dall'incarico *"se accerta il grave inadempimento o la grave violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1"*.

Fin qui la previsione di legge rispecchia, sostanzialmente, quella dell'articolo 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, la cui concreta attuazione non ha mai dato luogo a



criticità dal punto di vista procedurale, essendo risultata senz'altro idonea a garantire i principi del giusto procedimento¹².

La prima novità della disciplina in esame risiede dunque nella introduzione di due sanzioni di tipo *“conservativo”*, alternative rispetto a quella della decadenza: ai sensi del **comma 3**, infatti, *“nei casi di minore gravità, con la procedura di cui al comma 2 possono essere disposti, in ragione della concreta rilevanza del fatto, l'ammonimento o la sospensione del magistrato onorario dall'esercizio delle funzioni per la durata massima di un anno, con gli effetti di cui al comma 6, terzo periodo”*. Al riguardo preme solo osservare che, ovviamente, dall'espresso richiamo alla procedura di cui al comma 2 deriva, *a monte*, la possibilità per il dirigente dell'ufficio di formulare, *“nei casi di minore gravità”*, una proposta di ammonimento o di sospensione dalle funzioni.

Parimenti innovativa è la previsione, contenuta nel **comma 4**, in forza della quale, in tutte le ipotesi sopra indicate, il Consiglio superiore *“respinge la proposta”* non solo *“quando non ricorrono i presupposti di cui ai commi 2 o 3”* per disporre la decadenza dall'incarico, la sospensione dalle funzioni o l'ammonimento, ma anche *“quando la violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1 è di scarsa rilevanza”*: previsione, quest'ultima, che in sostanza ricalca quella prevista per i magistrati ordinari dall'articolo 3-bis del d.lgs. 109/2006.

Altra novità di indubbio rilievo è contenuta nel **comma 5**, a norma del quale *“nei casi di particolare gravità, da cui derivi incompatibilità con l'esercizio delle funzioni, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del magistrato dalle funzioni fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura sulla proposta di cui al comma 2. Se la decisione del Consiglio superiore della magistratura non interviene nel termine di due mesi dalla proposta, la sospensione decade”*. A tale riguardo preme evidenziare che, in considerazione dell'estrema ristrettezza dei termini previsti dalla legge, in presenza di un provvedimento di sospensione del magistrato onorario dalle funzioni la proposta di decadenza dovrà essere immediatamente trasmessa al Consiglio per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Quanto, infine, al rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, il legislatore ha previsto, al **comma 6**, che *“in ogni caso, quando è pendente un procedimento penale per gli stessi fatti oggetto della proposta di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura può sospendere la procedura amministrativa e disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del magistrato onorario dalle funzioni fino alla conclusione del procedimento penale. La sospensione può sempre essere revocata (...)”*. Si tratta, all'evidenza, di una ipotesi di sospensione facoltativa, senz'altro compatibile con la pacifica indipendenza e diversa natura di tali procedimenti. Al riguardo giova solo precisare

¹² Senz'altro applicabili al procedimento in esame, che, a differenza di quello a carico dei magistrati ordinari, ha pacificamente natura amministrativa (tanto che le delibere consiliari di irrogazione delle sanzioni sono impugnabili davanti al giudice amministrativo).



<i>Csm</i>	Roma	28/07/2025
	Protocollo	P13401/2025

MC

che il Consiglio potrà disporre la sospensione del procedimento disciplinare a fronte della particolare complessità dell'accertamento dei fatti o quando, all'esito dell'istruttoria compiuta, non disponga di elementi sufficienti per disporre né l'applicazione di una sanzione disciplinare né l'archiviazione del procedimento.

Contestualmente alla sospensione del procedimento disciplinare, il Consiglio potrà altresì disporre la sospensione del magistrato onorario dalle funzioni fino al termine del procedimento penale: in analogia con quanto previsto dal comma 5, tale sospensione potrà essere adottata in tutti i casi in cui la gravità dei fatti contestati al magistrato onorario non sia compatibile con l'esercizio, da parte dello stesso, delle funzioni giurisdizionali.

Tutto ciò premesso,

d e l i b e r a

di approvare la presente circolare.>>

■ **SEGRETARIO GENERALE**
Roberto Mucci

